

Deliberazione della Giunta Regionale 22 giugno 2011, n. 44-2245

Art. 23, comma 8, l.r. 6.8.2009, n. 22. Proroga fino al 31 luglio 2011 delle immissioni di fauna selvatica negli ATC e nei CA.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Premesso che:

- l'art. 30, comma 11, della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 stabilisce che “è comunque vietato sul territorio venabile, fatta eccezione per i luoghi a gestione pubblica sempre preclusi alla caccia, nonché per le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie, immettere fauna selvatica sul territorio nel periodo compreso tra il 1° aprile e la data di chiusura della caccia;

- l'art. 23, comma 8, della l.r. 22, del 6 agosto 2009 ha modificato tale disposizione di legge, consentendo “la possibilità di proroga fino al 31 luglio per motivate esigenze ambientali, climatiche e gestionali, previa istruttoria tecnica e approvazione da parte della Giunta regionale, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)”;

- l'art. 30, comma 12, della l.r. 70/1996 ai sensi del quale “è sempre vietato, per scopi venatori, immettere sul territorio regionale:

- a) individui appartenenti a specie estranee alla fauna selvatica piemontese;
- b) individui appartenenti alla specie fagiano a quote superiori a 1.200 metri sul livello del mare”;

- con nota n. 002692/T-A38 del 22.1.2010 l'ISPRA ha fornito indicazioni tecniche in ordine all'applicazione della suddetta disposizione di legge;

- con nota prot. n. 5330/DB1111 del 25.2.2010 e prot. n. 6061/DB1111 del 2.3.2010 il Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica ha fornito ai Comitati di gestione degli ATC e dei CA le opportune precisazioni in ordine alla norma sopra richiamata;

- con D.G.R. n. 23-315 del 12.7.2010 (pubblicata sul B.U. n. 28 del 15.7.2010) sono state approvate, tra l'altro, le indicazioni per la presentazione delle istanze di proroga delle immissioni di fauna selvatica, prevedendo:

- i termini per la presentazione delle istanze al fine di consentire l'espletamento delle procedure istruttorie richieste per legge;
- i contenuti tecnici essenziali ed in particolare il conseguente piano d'intervento, occorrenti per riscontrare le motivate esigenze ambientali, climatiche e gestionali che giustificano il ricorso alla proroga in questione;

considerato che i Presidenti degli ATC e dei CA di seguito indicati, hanno richiesto, nel rispetto delle sopra richiamate indicazioni, di poter immettere fauna selvatica nei territori di competenza usufruendo della proroga cui sopra si è accennato:

ATC AL 2; ATC AL 4; ATC AT 2; ATC CN 2; ATC CN 3; ATC CN 4; ATC CN 5; ATC TO 1; ATC TO 4; ATC TO 5; ATC VC 1; ATC VC 2; CA CN 3; CA TO 1; CA TO 2; CA TO 3;

considerato che si è ritenuto di non comunicare ai proponenti l'avvio del relativo procedimento istruttorio stante la ristrettezza dei tempi occorrenti per il completamento del medesimo e tenuto

conto che modalità e tempi di presentazione delle istanze sono stati portati a conoscenza di tutti i soggetti interessati con le sopra richiamate indicazioni approvate con la citata D.G.R. n. 23-315 del 12.7.2010;

viste le note n. 13424/DB1111 del 31.5.2011 e n. 14182/DB1111 dell'8.6.2011 con le quali è stata trasmessa all'ISPRA copia della documentazione tecnica prodotta dagli ATC e dai CA sopra menzionati al fine di ottenere il prescritto parere tecnico in merito;

considerato che alla luce degli approfondimenti effettuati e sentita l'ISPRA sono state ridotte le quantità di esemplari delle specie fagiano, starna e pernice rossa da immettere;

visto il parere tecnico espresso dal suddetto Istituto con nota prot. n. 19722/T-A 38 del 10.6.2011 che pur ritenendo condivisibile la proposta del Settore ha evidenziato quanto di seguito riportato:

- per quanto riguarda la specie pernice rossa (*Alectoris rufa*) deve essere esclusa la possibilità di immissione del *taxon* fuori dal suo areale naturale;
- le immissioni di fagiano (*Phasianus colchicus*) nei CA non dovrebbero essere realizzate a quote superiori ai 500 m s.l.m. (come forma di tutela nei confronti della specie lepre variabile (*Lepus timidus*)) e consiglia quote ancora inferiori anche per una migliore sopravvivenza degli esemplari immessi;

tenuto conto che l'ISPRA auspica inoltre che “i Comitati di gestione degli ATC e dei CA, nel redigere fin dal prossimo anno la documentazione istruttoria delle richieste di cui trattasi si attengano a criteri schematici, rispondendo in particolare ai seguenti quesiti:

- motivazioni tecniche alla base della richiesta;
- settori territoriali interessati;
- specie oggetto di ripopolamento;
- numero di esemplari che si prevede di immettere, distinti per specie ed età;
- provenienza del materiale da ripopolamento;
- modalità d'immissione e d'ambientamento;
- misure ambientali adottate; misure gestionali adottate per le singole specie;
- breve rendicontazione dei risultati conseguiti nel corso di analoghe iniziative”;

ritenuto condivisibile quanto espresso dall'ISPRA in ordine ai contenuti delle richieste di ATC e CA volte alla proroga delle immissioni di fauna selvatica al 31 luglio;

ritenuto, tuttavia, non condivisibile quanto espresso dall'ISPRA in ordine all'immissione di esemplari di fagiano comune nei comprensori alpini, per i seguenti motivi:

- l'art. 17 della l.r. 70/196 definisce gli ATC ed i CA strumenti di attuazione della programmazione e della gestione faunistico-venatoria cosa non comprensibile se non accompagnata dal riconoscimento ai medesimi di una capacità tecnica e di un'approfondita conoscenza delle realtà territoriali di competenza, pur se a livello operativo;
- la l.r. 70/1996, art. 30, comma 12, lett. b), vieta l'immissione sul territorio regionale di individui appartenenti alla specie fagiano a quote superiori ai 1200 metri sul livello del mare;
- il CA TO 2, il cui territorio è interamente posto a quote superiori ai 500 metri s.l.m., risulta l'unico CA, che ha proposto immissioni di fagiano comune a quote superiori a tale quota altimetrica (indicata dall'ISPRA come limite massimo per tali operazioni) ed ha motivato le proprie scelte gestionali sostenendo tra l'altro che nelle aree interessate, opportunamente individuate e vocate alla

specie, “non sono stati segnalati avvistamenti e quindi presenza di soggetti appartenenti alla tipica fauna alpina”;

ritenuto, pertanto, di autorizzare, ai sensi dell’art. 30, commi 11 e 12, della l.r. 4.9.96 n. 70 e s.m.i., la proroga al 31 luglio 2010 di immissioni di fauna selvatica appartenente alle specie di seguito elencate:

- specie fagiano (*Phasianus colchicus*): nelle quantità riportate nell’allegata tabella parte integrante del presente provvedimento (All. A) ed esclusivamente in territori posti ad un’altitudine inferiore ai 1.200 m. s.l.m., ove non possibile altrimenti, giusta quanto previsto dal citato art. 30, comma 12, lett. b);
- specie lepre (*Lepus europæus*): nelle quantità riportate nella citata tabella ed esclusivamente con leprotti di 60/120 giorni, provenienti da allevamenti o strutture d’allevamento locali;
- specie pernice rossa (*Alectoris rufa*) nelle quantità riportate nella citata tabella ed esclusivamente con soggetti di cattura, provenienti da aree piemontesi.

Le immissioni dovranno essere effettuate nel rispetto delle vigenti disposizioni sanitarie;

ritenuto, inoltre di prevedere che a partire dal prossimo anno le stesse debbano essere accompagnate da una scheda riepilogativa, da predisporre a cura del competente Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica, da cui si evincano i parametri schematici individuati dall’Istituto;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

per le motivazioni esposte nelle premesse:

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 30, commi 11 e 12 della l.r. 4.9.96 n. 70 e s.m.i., la proroga al 31 luglio 2011 di immissioni di fauna selvatica appartenente alle specie di seguito elencate:

- specie fagiano (*Phasianus colchicus*): nelle quantità riportate nell’allegata tabella parte integrante del presente provvedimento (All. A) ed esclusivamente in territori posti ad un’altitudine inferiore ai 1.200 m. s.l.m. giusta quanto previsto dal citato art. 30, comma 12, lett. b);
- specie lepre (*Lepus europæus*): nelle quantità riportate nella citata tabella ed esclusivamente con leprotti di 60/120 giorni, provenienti da allevamenti o strutture d’allevamento locali;
- specie pernice rossa (*Alectoris rufa*) nelle quantità riportate nella citata tabella ed esclusivamente con soggetti di cattura, provenienti da aree piemontesi.

Le immissioni dovranno essere effettuate nel rispetto delle vigenti disposizioni sanitarie;

- di prevedere che a partire dal 2012 le richieste di proroga fino al 31 luglio, delle immissioni di fauna selvatica, debbano essere accompagnate da una scheda riepilogativa, da predisporre a cura del competente Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica, da cui si evincano i parametri schematici individuati dall’Istituto e di seguito elencati:

- motivazioni tecniche alla base della richiesta;
- settori territoriali interessati;
- specie oggetto di ripopolamento;
- numero di esemplari che si prevede di immettere, distinti per specie ed età;
- provenienza del materiale da ripopolamento;
- modalità d’immissione e d’ambientamento;

- misure ambientali adottate;
- misure gestionali adottate per le singole specie;
- breve rendicontazione dei risultati conseguiti nel corso di analoghe iniziative.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12.10.2010, n. 22 e sul sito del Settore Tutela e gestione della fauna selvatica ed acquatica all'indirizzo sotto riportato nell'apposita sezione denominata "Proroga immissioni di fauna selvatica":

http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/index.htm

(omissis)

Allegato

PROROGA IMMISSIONI 2011

ATC/CA	SPECIE	IMMISSIONE 2010	SUPERFICIE VENABILE	CAPO/HA 2010	IMMISSIONE RICHIESTA ATC/CA 2011	IMMISSIONE AUTORIZZATA 2011	CAPO/HA 2011	PRESCRIZIONE
ATC AL2	FAGIANO	0	53149	0,000	4000	1800	0,034	
	LEPRE	0	53149	0,000	800	180	0,003	esclusivamente con leprotti di 60/120 giorni provenienti da allevamenti locali
ATC AL4	FAGIANI	0	64049	0,000	1500	1500	0,023	
ATC AT2	FAGIANO	0	38665	0,000	2500	1300	0,034	
ATC CN2	FAGIANO	1600	53215	0,030	2200	1800	0,034	
ATC CN3	FAGIANO	0	25048	0,000	1500	850	0,034	
	PERNICE ROSSA	0	25048	0,000	2000	580	0,023	
	STARNA	0	25048	0,000	2000	580	0,023	
ATC CN4	FAGIANO	0	21344	0,000	1500	730	0,034	
	PERNICE ROSSA	0	21344	0,000	1000	500	0,023	
ATC CN5	FAGIANO	1000	39685	0,025	4000	1350	0,034	
	PERNICE ROSSA	0	39685	0,000	3000	900	0,023	
ATC TO1	FAGIANO	1500	49383	0,030	4500	1700	0,034	con fagianotti 90-110 giorni
ATC TO4	FAGIANO	0	27634	0,000	1200	950	0,034	
	LEPRE	80	27634	0,003	80	80	0,003	esclusivamente con leprotti di 60/120 giorni provenienti da allevamenti locali
ATC TO5	FAGIANO	1200	49383	0,024	2500	1700	0,034	
ATC VC1	FAGIANO	0	33833	0,000	6000	1150	0,034	
	LEPRE	0	33833	0,000	100	100	0,003	esclusivamente con leprotti di 60/120 giorni provenienti da allevamenti locali
ATC VC2	FAGIANO	810	47564	0,017	4680	1600	0,034	
CA CN 3	LEPRE	100	59712	0,002	150	150	0,003	esclusivamente con leprotti di 60/120 giorni provenienti da allevamenti locali
CA TO 1	LEPRE	0	60097	0,000	132	132	0,002	esclusivamente con leprotti di 60/120 giorni provenienti da allevamenti locali
CA TO 2	LEPRE	120	45523	0,003	100	100	0,002	esclusivamente con leprotti di 60/120 giorni provenienti da allevamenti locali
	FAGIANO	170	45523	0,004	100	100	0,002	
CA TO3	FAGIANO	0	44067	0,000	1000	1000	0,023	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
	LEPRE	0	44067	0,000	100	100	0,002	esclusivamente con leprotti di 60/120 giorni provenienti da allevamenti locali
	STARNA	0	44067	0,000	100	100	0,002	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.